

# RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,  
giurisprudenza e legislazione

diretta da  
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

## IL REATO DI *STALKING* E I SUOI RIFLESSI CIVILISTICI

*di* Giampaolo Miotto



GIUFFRÈ EDITORE

## 136 DANNO DA *STALKING* NEL GIUDIZIO CIVILE DI RISARCIMENTO

TRIB. ROMA, 21 NOVEMBRE 2013 - SEZ. XII CIV. - G.U. CARTONI

**Danni - Danno non patrimoniale - Azione di risarcimento - In caso di configurazione di reato - Mancato accertamento della sussistenza del reato in sede penale - Conseguenza - Devoluzione del relativo accertamento al giudice civile - Cognizione piena.**

(C.C. ARTT. 2043, 2059; C.P. ARTT. 185, 612-BIS; C.P.P. ARTT. 651, 652)

1. *Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione.*

**Danni - Danno non patrimoniale - Da sofferenza morale cagionato da «atti persecutori» (c.d. *Stalking*)-Risarcibilità - Sussistenza - Prova - Anche di natura presuntiva - Contenuto - Violenza psichica subita dalla persona offesa.**

2. *Il reato di «atti persecutori», previsto e punito dall'art. 612-bis c.p., è suscettibile di cagionare un turbamento psichico transitorio e soggettivo, da provarsi anche presuntivamente, tenuto conto della violenza psichica subita dalla persona offesa, in quanto tale risarcibile quale danno non patrimoniale da «sofferenza morale».*

**Danni - Danno non patrimoniale - Da alterazione delle «abitudini di vita» cagionato da «atti persecutori» (c.d. *Stalking*) - Risarcibilità - Sussistenza - Prova - Necessità.**

3. *Il reato di «atti persecutori», previsto e punito dall'art. 612-bis c.p., è suscettibile di cagionare altresì un'alterazione delle abitudini di vita e degli assetti relazionali della persona offesa, anch'essa risarcibile quale componente del danno non patrimoniale, che a tal fine tuttavia deve essere allegata e provata dal danneggiato.*

[In senso conforme alla prima massima Cass. civ., 17 giugno 2013, n. 15112; Cass. civ., 11 giugno 2012, n. 9445; Cass. civ., 25 settembre 2009, n. 20684; relativamente alla seconda e terza massima non constano precedenti in termini]

**FATTO** - Con citazione ritualmente notificata R.M. conveniva in giudizio S.R. per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione.

Parte attrice esponeva che dopo un anno terminava la relazione sentimentale con S.R., che, interrotto il rapporto, il convenuto iniziava a tempestarla di telefonate e messaggi e a recarsi di continuo presso l'abitazione dell'ex compagna, di aver effettuato formale querela per il reato di «*stalking*» e di aver diritto al risarcimento dei relativi danni.

S.R. non si costituiva.

All'udienza del 23 aprile 2013 parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento del danno ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c., per lo scambio di comparse e memorie.

**DIRITTO** - Il teste E.S., nel confermare i fatti così descritti in citazione, ha rivelato che «alcuni messaggi li ho letti anche io in cui il convenuto diceva di voler stare con la signora, che non ce la faceva più e poi chiedeva somme di denaro e oggetti che a suo dire aveva comprato lui» e che S.R. chiedeva continuamente dell'attrice, anche offrendo somme di danaro per riprendere la relazione, mente C.A., sempre confermando i capitoli di prova dedotti da parte attrice, ha precisato di aver «assistito ad un episodio in cui il convenuto, senza citofonare e quindi varcando indebitamente i cancelli di ingresso al condominio, suonava alla porta dove io abitavo con l'attrice, ma non aprivamo. Il sig. R. voleva entrare ed ha molto insistito e noi

non abbiamo comunque aperto. Non andava via e allora abbiamo minacciato di chiamare le forze dell'ordine; nonostante ciò è rimasto ancora un po' dietro la porta e poi nel condominio».

Il teste C., inoltre, ha dichiarato di aver letto messaggi del convenuto diretti all'attrice contenenti l'espressione «p...».

Il delitto di atti persecutori, c.d. «*stalking*», di cui all'art. 612-bis c.p. è integrato da condotte di minaccia o di molestia. Le quali possono essere anche solo due (App. Trento, 11 settembre 2012; Trib. Napoli, Sez. V, 23 maggio 2012), idonee come tali ad incidere negativamente sulla serenità e l'equilibrio psicologico della vittima.

Orbene, le suddette testimonianze rilevano chiaramente continue molestie con messaggi, anche offensivi, telefonate ed appostamenti sotto l'abitazione dell'attrice e le stesse, logicamente e presuntivamente, sono idonee ad ingenerare nella vittima un continuativo stato di preoccupazione ed una sensibile modificazione delle normali abitudini di vita.

Del resto per i fatti di cui è causa è stato emesso nei confronti del convenuto in data 19 ottobre 2012 decreto di citazione diretta a giudizio.

In ordine al «*quantum*» non sono dimostrati danni patrimoniali, mentre, sotto il profilo non patrimoniale, danno risarcibile essendosi in presenza di un reato accertato in via incidentale (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 26972 del 24 giugno-11 novembre 2008), può essere riconosciuto il danno morale inteso come turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al reato, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce del grave fatto illecito subito, gravità rappresentata dalla violenza psichica di cui l'attrice è stata vittima, peraltro ad opera dell'ex compagno, con inevitabile maggiore sofferenza trattandosi della fine di un rapporto sentimentale.

Questo pregiudizio non può che liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. ed è da quantificarsi, avendo riguardo ai suddetti fattori, in Euro 10.000,00.

Non può, invece, essere riconosciuto il danno esistenziale, inteso anche questo non come categoria autonoma, ma come figura individuata ai fini meramente descrittivi di un particolare aspetto del danno non patrimoniale.

Tale danno, come è noto, consiste in un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma permanente, oggettivamente accertabile e provocato sul fare areddituale del soggetto, il quale altera le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 26972 del 24 giugno-11 novembre 2008; Cass. civ., Sezioni Unite, n. 6572/2006; Cass. civ. n. 4260/2007; Cass. civ. n. 5221/2007; Cass. civ. n. 11278/2007 e Cass. civ. n. 26561/2007) e sussiste solo nei casi di reato o previsti dalla legge, ovvero in ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente qualificati, ed in presenza di una lesione grave e di un danno serio (da ultimo sempre Cass. civ., Sezioni Unite, n. 26972/2008).

Nella fattispecie, pur essendo astrattamente configurabile un reato, ciò da solo non è sufficiente a giustificare il risarcimento, costituendo lo stesso un semplice indizio di danno, il quale deve essere dimostrato.

In sostanza, è necessario fornire il concreto riscontro del carattere permanente del pregiudizio, risolvendosi, altrimenti, lo stesso in un «*patti*» transitorio risarcibile sotto il diverso profilo del danno morale.

Infatti, il danno morale è essenzialmente un sentire, mentre il danno esistenziale è piuttosto un non poter più fare, un dover agire altrimenti, l'uno attiene per sua natura alla sfera dell'emotività e l'altro concerne il modo di estrinsecarsi e nessuna incidenza sullo stesso è stata compiutamente provata.

Dunque, accertata in via presuntiva, come già evidenziato, una sofferenza temporanea e limitata ad un periodo di tempo, liquidata, dunque sotto diverso profilo del danno morale, non è stato dimostrato un pregiudizio permanente conseguente al fatto dannoso.

Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.

In particolare, poiché lo stesso è liquidato ai valori monetari attuali e già rivalutato ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno dell'illecito, da rinvenirsi nell'agosto 2009, calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.

Le spese processuali seguono la soccombenza e, attesa l'ammissione di parte attrice al gratuito patrocinio, sono da liquidarsi ex art. 133, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in favore dello Stato.

Ai fini meramente fiscali si accerta la sussistenza degli estremi del reato di «*stalking*». (Omissis).

## IL REATO DI *STALKING* E I SUOI RIFLESSI CIVILISTICI (\*)

di **Giampaolo Miotto** – *Avvocato in Treviso*

Il reato di «atti persecutori», introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 612-*bis* c.p., laddove non sia intervenuta una sentenza penale suscettibile di far stato ai fini civili ex artt. 651 e 652 c.p.p., può essere accertato dal giudice civile *incidenter tantum*, con cognizione piena in merito alla sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che compongono la fattispecie criminosa e sulla base delle acquisizioni probatorie effettuate secondo le regole proprie del giudizio civile. A tale accertamento può conseguire la condanna del soggetto agente al risarcimento dei danni recati alla parte offesa dal reato, sia di natura non patrimoniale, con riferimento ai danni non patrimoniali inerenti alla sofferenza morale avvertita ed all'eventuale alterazione delle proprie «abitudini di vita» cui questa sia stata costretta, sia di contenuto patrimoniale.

*When there isn't a criminal judgement that can produce legal effect in civil law by artt. 651 e 652 procedural penal code, the crime of "stalking", introduced in our judicial system by art. 612 bis penal code, can be established by civil court incidenter tantum, with full knowledge about the objective and subjective elements of this crime. In this case, the judgement is based on the legal evidences collected in accordance with civil proceedings rules. Besides, the person who committed the criminal offence could be ordered to pay material and non material damages to the victim of the offence by the civil judgement. The non-material damages concern the suffering and the lifestyle changes.*

**Sommario** 1. La «prima volta» del giudice civile alle prese col danno da *stalking*. — 2. Accertamento incidentale del fatto-reato ed elementi della fattispecie sotto il profilo civilistico. — 3. L'elemento materiale del reato di «atti persecutori»: la condotta dell'agente. — 4. L'elemento materiale del reato di «atti persecutori»: gli eventi di danno previsti dall'art. 612-*bis* c.p. — 5. Il nesso di causalità materiale. — 6. L'elemento soggettivo del reato e la peculiarità di un illecito necessariamente doloso. — 7. La sentenza annotata e il fatto-reato concretamente esaminato. — 8. Casistica minima in materia di «atti persecutori». — 9. Danni risarcibili causati dallo *stalking*.

### 1. LA «PRIMA VOLTA» DEL GIUDICE CIVILE ALLE PRESE COL DANNO DA *STALKING*

Non sono poche ormai le decisioni del giudice penale che si sono occupate del reato di «atti persecutori» (c.d. *stalking*) introdotto cinque anni fa nel nostro ordinamento dall'art. 612-

(\*) Contributo approvato dai Referee.

bis c.p.c. <sup>(1)</sup>, tanto che una nutrita giurisprudenza ha già scandagliato quasi tutti gli aspetti della fattispecie sotto il profilo penale <sup>(2)</sup>.

Non altrettanto può dirsi delle non poche questioni civilistiche implicate da questa peculiare ipotesi di responsabilità delittuale.

La prassi seguita dalle Corti penali è, infatti, quella di rimettere al «separato giudizio» da radicarsi avanti al giudice civile la liquidazione del risarcimento dei danni richiesto dalle parti civili (così come le questioni inerenti ai suoi presupposti) per cui, salvo isolati precedenti che, prima del 2009, si collocavano necessariamente nell'area concettuale della molestia o della violenza privata <sup>(3)</sup>, al riguardo non si rinvencono precedenti editi.

Quella annotata è, dunque, una delle prime sentenze pronunciate da un giudice civile, se non la prima in assoluto, in tema di «danno da *stalking*», il cui peculiare interesse risiede non già solo nella novità dell'argomento, ma anche nelle questioni trattate con riguardo al danno e nell'accertamento *incidenter tantum* della sussistenza del fatto-reato presupposto, poiché il processo penale originato dalla querela dell'attrice non era ancora stato definito (pur essendo stato emesso il decreto di citazione a giudizio dell'imputato).

Il caso è, si può dire, emblematico del fenomeno che ha indotto il legislatore ad intervenire in questa materia: naufragata una relazione sentimentale, un uomo inizia a «tempestare» l'ex compagna di telefonate e messaggi SMS petulanti e, in alcuni casi, offensivi, giungendo al punto di introdursi indebitamente nel condominio in cui essa dimora, per suonare ripetutamente alla sua porta, invitandola insistentemente a farlo entrare, per andarsene solo dopo che gli era stato minacciato l'intervento delle forze dell'ordine, come due testimoni, escussi in sede istruttoria, avevano confermato.

Il Tribunale capitolino ha accertato incidentalmente trattarsi di «*continue molestie... idonee ad ingenerare nella vittima un continuativo stato di preoccupazione ed una sensibile modificazione delle normali abitudini di vita*», sì da integrare gli estremi della fattispecie prevista e punita dall'art. 612-bis c.p., ravvisando altresì la produzione di un «*danno morale inteso come turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al reato, da ritenere sussistente in via presuntiva*» (danno, peraltro, ritenuto di natura meramente temporanea) in virtù della gravità dell'illecito e della correlativa «*violenza psichica di cui l'attrice è stata vittima*», reputando invece che l'attrice non avesse provato di aver subito un danno non patrimoniale di natura esistenziale, consistente in «*un non poter più fare*».

La conclusione è stata la condanna del convenuto ad un risarcimento liquidato nella somma di diecimila Euro, oltre che alla rifusione delle spese di lite.

## 2. ACCERTAMENTO INCIDENTALE DEL FATTO-REATO ED ELEMENTI DELLA FATTISPECIE SOTTO IL PROFILO CIVILISTICO

In proposito conviene rammentare come l'art. 2059 c.c. consenta il risarcimento del danno

---

<sup>(1)</sup> Previsto dalla novella di cui all'art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

<sup>(2)</sup> Per un'ampia rassegna al riguardo, si veda LEONARDI, *Lo stalking: tra diritto penale e diritto civile - I parte*, in questa *Rivista*, 2013, 51 ss. In proposito si veda anche: PITTARO, *Il delitto di atti persecutori (il c.d. stalking)*, in *Fam. dir.*, 2014, 159.

<sup>(3)</sup> A titolo di esempio, si veda, con riguardo ad un caso ritenuto rilevante ai fini dell'accertamento *incidenter tantum* del reato di cui all'art. 660 c.p.: Trib. Viterbo, 23 giugno 2010, n. 456, in *www.personaedanno.it*.

non patrimoniale solo «*nei casi determinati dalla legge*», l'archetipo dei quali è quello previsto dall'art. 185 c.p., per il quale ogni reato obbliga il colpevole al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale <sup>(4)</sup>.

Il perfezionamento della fattispecie penale, in tutte le sue componenti, rappresenta dunque il necessario presupposto del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ad esclusione dei casi in cui l'oggetto della lesione non sia costituito da un diritto inviolabile costituzionalmente protetto ovvero da un'altra posizione giuridica specificamente tutelata dalla legge ordinaria <sup>(5)</sup>.

Il fatto che il giudice penale non abbia pronunciato una sentenza di accertamento dell'esistenza del reato <sup>(6)</sup>, nei termini in cui questa può esplicitare efficacia di giudicato anche nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651 e 652 c.p.p. <sup>(7)</sup>, non preclude al giudice civile di procedere egli stesso, con piena libertà di cognizione, a tale accertamento, sulla base di quanto allegato e provato dalle parti, com'è pacifico <sup>(8)</sup> e come ha fatto il Tribunale di Roma nel caso specifico.

Tale constatazione implica l'assoluta autonomia del giudizio civile, avente ad oggetto l'accertamento dell'illecito e la condanna del responsabile al risarcimento del danno che ne sia conseguito, rispetto al processo penale eventualmente originatosi dalla querela proposta dal danneggiato (ovvero promosso d'ufficio nei casi contemplati dal comma 4 dell'art. 612-bis c.p.) <sup>(9)</sup>, salvo ovviamente che non sopravvenga una sentenza penale definitiva suscettibile di far stato fra le parti anche ai fini civili ex artt. 651 e 652 c.p.p. <sup>(10)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> A questo riguardo è appena il caso di rimarcare la rilettura in senso costituzionalmente orientato dell'art. 2059 c.c. proposta dalle «sentenze gemelle» delle Sezioni Unite (nn. 8827 e 8828 del 2003, in questa *Rivista*, 2003, con note di CENDON, BARGELLI e ZIVIZ), secondo cui «il risarcimento del danno non patrimoniale — la cui nozione comprende non solo il danno morale soggettivo, ma anche il danno da lesione di valori inerenti alla persona — non incontra i limiti dell'art. 185 c.p. quando la lesione riguardi valori della persona costituzionalmente garantiti, dal momento che il rinvio ai casi determinati dalla legge di cui all'art. 2059 c.c. va riferito anche alle previsioni della legge fondamentale che riconoscono diritti inviolabili».

<sup>(5)</sup> Come hanno ribadito le Sezioni Unite, anche con l'altrettanto nota sentenza n. 26972/2008 (ex aliis in questa *Rivista*, 2009, I, 30, con note di MONATERI, NAVARRETTA, POLETTI, e ZIVIZ).

<sup>(6)</sup> Ovvero abbia pronunciato una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato o del fatto che il processo penale non poteva essere iniziato o proseguito.

<sup>(7)</sup> Per un'ampia rassegna in tema di efficacia della sentenza penale nel giudizio civile e di rapporto fra processo penale e giudizio civile, si veda: LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - II parte*, in questa *Rivista*, 2013, 407 ss.

<sup>(8)</sup> Al riguardo, per una compiuta esposizione, si veda, ex multis, Cass. civ. 14 febbraio 2000, n. 1643, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 335. A questo riguardo la giurisprudenza è consolidata ed univoca: «*Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice civile, allorquando non sia vincolato dal giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p. è tenuto ad accertare "incidenter tantum" l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo, pur non ostando al risarcimento il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato; ne consegue che non è sufficiente alla parte attrice, che si affermi danneggiata dall'altrui fatto illecito costituente reato, la mera allegazione del fatto, ma è necessario che la parte stessa ne fornisca la prova, documentale nel caso di cui all'art. 651 c.p.p. o soltanto orale, nei casi in cui il reato si sia estinto per una delle cause previste dalla legge, o non si sia proceduto per difetto di querela o di imputabilità, prova che dovrà essere valutata dal giudice civile al fine dell'accertamento soltanto incidentale della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi*» (Cass. civ., 30 giugno 2005, n. 13972, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 6).

<sup>(9)</sup> «*In applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei*

Pertanto, non solo è possibile esercitare l'azione risarcitoria in sede civile, anziché nel processo penale <sup>(11)</sup>, ma una scelta di tal genere non pregiudica in alcun modo i diritti della persona offesa dal reato, poiché l'accertamento del giudice civile a tale riguardo non è soggetto a limitazioni di sorta e soggiace, anche per ciò che attiene ai mezzi di prova ed ai criteri di valutazione della prova, alle normali regole del processo civile.

Detto accertamento dovrà esser condotto dal giudice civile «secondo la legge penale» <sup>(12)</sup> e dovrà avere ad oggetto quindi la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che compongono la fattispecie del reato di «atti persecutori», che è bene dunque passare in rassegna.

Come ha avuto modo di chiarire la Cassazione civile, in questo caso, l'accertamento della «sussistenza degli elementi costitutivi del reato... in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese eventuali cause di giustificazione» è «logicamente preliminare

---

fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale» (Cass. civ., 17 giugno 2013, n. 15112, in *Giust. civ. Mass.*, 2013, rv. 626948).

<sup>(10)</sup> Sui rapporti tra processo penale e giudizio civile, con specifico riferimento alla materia in esame, si veda LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - II parte*, cit., 409 ss. In proposito è bene rilevare come la prevalente giurisprudenza penale (Sez. Un. pen., 28 ottobre 2008, n. 40049, in *Dir. giust.*, 2008, 48, 59) e la giurisprudenza civile abbiano negato l'efficacia di giudicato ai fini civili delle sentenze penali irrevocabili che abbiano pronunciato l'assoluzione dell'imputato «perché il fatto non costituisce reato» (Cass. civ., 30 ottobre 2007, n. 2283, in questa *Rivista*, 2008, 683; Cass. civ., 14 febbraio 2006, n. 3193, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 4). In particolare, anche di recente, le Sezioni Unite civili hanno precisato che l'art. 652 c.p.c., quanto all'efficacia vincolante per il giudice civile delle sentenze penali di assoluzione, dev'essere interpretato in maniera restrittiva, trattandosi di norma eccezionale: «la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto. In tal caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione» (Sez. Un. civ., 26 gennaio 2011, n. 1768, in questa *Rivista*, 2011, 2069, con nota di MACRÌ).

<sup>(11)</sup> MORANO CINQUE, *L'abuso del processo come forma di stalking giudiziario: è lite temeraria*, in questa *Rivista*, 2011, 2586.

<sup>(12)</sup> «Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile in virtù degli art. 651 e 652 c.p.p., l'estinzione del reato e l'improponibilità o improcedibilità dell'azione penale non costituiscono impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Tuttavia, l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese le eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo. Ne consegue che, affinché possa ritenersi configurato un reato e conseguenzialmente la responsabilità del suo autore per il danno non patrimoniale, occorre non solo che sia integrato l'elemento materiale del reato, ma anche l'elemento psicologico, il cui mancato accertamento esclude l'ipotizzabilità del danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, con riferimento al caso in cui un pensionato si era visto domandare da un impiegato di un ente previdenziale, in esecuzione di una circolare interna dell'istituto, un documento non necessario per effettuare l'accredito della pensione sul suo conto corrente bancario, ha confermato sul punto la sentenza impugnata, con la quale era stato escluso che la suddetta condotta potesse integrare, sul piano psicologico, gli estremi del reato di rifiuto di atti d'ufficio e che, di conseguenza, il soggetto passivo dell'omissione potesse pretendere il ristoro del danno non patrimoniale)» (Cass. civ., 25 settembre 2009, n. 20684, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 9, 1359).



alla indagine sulla sussistenza in concreto (alla prova) del danno lamentato» dalla vittima del reato <sup>(13)</sup>.

### 3. L'ELEMENTO MATERIALE DEL REATO DI «ATTI PERSECUTORI»: LA CONDOTTA DELL'AGENTE

Quanto all'elemento materiale del reato, questo consiste in condotte reiterate qualificabili come «*minaccia o molestia*» idonee a cagionare ad uno o più soggetti determinati uno degli eventi dannosi descritti dall'art. 612-bis c.p. (vale a dire: «*un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita*»), nonché nell'effettivo avverarsi di un danno di tal genere e nel relativo nesso di causalità.

Si tratta di un reato abituale di evento (e non «di pericolo») «a forma libera» <sup>(14)</sup>, la cui incriminazione è posta a presidio della libertà morale della persona <sup>(15)</sup>.

A questo proposito, è estremamente significativo sottolineare che le non poche critiche rivolte alla disposizione in esame dalla dottrina penalistica per una insufficiente determinatezza della condotta criminosa <sup>(16)</sup>, e della cui legittimità costituzionale aveva dubitato il Tribunale di Trapani <sup>(17)</sup>, siano state disattese dalla recentissima pronuncia del Giudice delle leggi n. 172/2014 <sup>(18)</sup>, che ne ha escluso il contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost. (analogamente a quanto aveva già ritenuto la Cassazione penale <sup>(19)</sup>).

La motivazione addotta dalla Corte costituzione rappresenta una traccia ideale per ricostruire lo stato attuale del dibattito apertosi sulla nuova figura di reato perché, dopo aver riassunto i canoni ermeneutici forgiati dai propri precedenti in tema di determinatezza della norma penale, espone un'efficace sintesi delle conclusioni raggiunte in breve volgere di tempo dalla giurisprudenza e condensate in quello che essa definisce «*un "diritto vivente" che qualifica il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. come reato abituale di evento, per la cui sussistenza occorre una condotta reiterata, idonea a causare nella vittima una delle conseguenze descritte*».

A questo proposito la Corte evidenzia, sotto il profilo della condotta, come il reato in questione consista anzitutto nella reiterazione delle condotte di minaccia o molestia, ragion per cui è chiaro che il disposto dell'art. 612-bis c.p. rinvia alle definizioni normative di tali

<sup>(13)</sup> Cass. civ., 11 giugno 2012, n. 9445, in questa *Rivista*, 2013, 540, con nota di CHINDEMI.

<sup>(14)</sup> SOLINAS, *Principi consolidati e nuovi (discutibili) approdi interpretativi in tema di stalking*, in questa *Rivista*, 2012, 189; MACRÌ, *Stato d'ansia e paura della vittima del reato di stalking*, in questa *Rivista*, 2010, 1781.

<sup>(15)</sup> Per la trattazione della classificazione penalistica della nuova fattispecie delittuosa si rinvia a LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, cit., 58 ss.

<sup>(16)</sup> LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "atti persecutori" "Stalking the Stalking"*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 869 ss.; PECCIOLI, *Il delitto di stalking: prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 11, 1308 ss.; *contra*: PISTORELLI, *Il reato di stalking: profili problematici*, in *Dispensa CSM 2010*; LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, cit., 63.

<sup>(17)</sup> L'ordinanza di Trib. Trapani, Sez. Alcamo, 24 giugno 2013, può leggersi in G.U. I Serie Speciale - Corte cost. 15 gennaio 2014, n. 3, ovvero in [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).

<sup>(18)</sup> Corte cost., 11 giugno 2014, n. 172, di prossima pubblicazione in questa *Rivista*; e ora in [www.eius.it/giurisprudenza/2014/101.asp](http://www.eius.it/giurisprudenza/2014/101.asp).

<sup>(19)</sup> Cass. pen., Sez. V, 13 giugno-24 settembre 2012, n. 36737, in questa *Rivista*, 2012, 2076.



illeciti penali <sup>(20)</sup>, dettate rispettivamente dagli artt. 612 c.p. (con riguardo alla «*prospettazione di un male futuro*» e ingiusto) e 660 c.p. (in termini di alterazione «*in modo fastidioso o importuno*» dell'«*equilibrio psichico di una persona normale*») <sup>(21)</sup>, entrambe evocative di comportamenti a forma libera <sup>(22)</sup>, caratterizzati dal dato comune dell'«*assenza di violenza sulla vittima*» <sup>(23)</sup>.

Sul piano della politica del diritto, si è osservato che il reato in questione «*sanziona la lesione di beni "intermedi", al chiaro fine di assicurare una protezione più efficace ai beni "finali" che restano sullo sfondo: la vita, l'integrità fisica, la libertà sessuale*» <sup>(24)</sup>: il legislatore ha inteso reprimere penalmente gli «*atti persecutori*» anche al fine di prevenire reati più gravi che spesso, in progresso di tempo, si pongono in linea di continuità con tali comportamenti.

La natura ed il contenuto di tali comportamenti, poi, è delineato, in sede applicativa, da un'amplessima elaborazione giurisprudenziale, sicché si tratta di «*comportamenti effettivamente riscontrabili (e riscontrati) nella realtà*» e, dunque, per quanto multiformi, facilmente identificabili <sup>(25)</sup>.

La Corte osserva, poi, che alla determinazione della fattispecie criminosa contribuiscono due ulteriori elementi, vale a dire la reiterazione delle predette condotte moleste o minacciose e la loro idoneità a cagionare i tre eventi dianzi descritti.

Sotto il primo profilo, per quanto l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza si siano concentrate sull'aspetto quantitativo del numero di «*episodi*» suscettibile di integrare la «*reiterazione*» prevista dalla norma, giungendo ben presto alla conclusione che, a tal fine, siano sufficienti «*anche due sole condotte*» <sup>(26)</sup>, non pare inutile sottolineare l'impor-

<sup>(20)</sup> Anche se non mancano dubbi in dottrina a tale riguardo: «*Parrebbe, per vero, che i termini minaccia e molestia nel contesto dell'art. 612-bis c.p. siano impiegati in maniera meno tecnica di quanto avviene negli artt. 612-660 c.p., e in senso piuttosto generico per ricomprendervi tutta una serie di condotte potenzialmente lesive, il che ha fatto sorgere ragionevoli dubbi in ordine all'utilizzabilità, nella prassi applicativa, della robusta tradizione interpretativa sviluppatasi proprio in relazione ai medesimi concetti così come utilizzati nelle norme citate; giova ricordare, peraltro, che l'art. 612 c.p. ha natura di reato di pericolo sicché, lungi dal richiedere che la minaccia incuta nella vittima il fondato timore di un danno ingiusto, si limita ad esigere che la condotta sia idonea a intimorire una persona ragionevole; del pari per l'art. 660 c.p. basta l'idoneità della condotta*» (LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, cit., 66).

<sup>(21)</sup> Sulle nozioni di minaccia e di molestia nella dottrina e nella giurisprudenza penale: PECCIOLI, *op. cit.*, 1309; SOLINAS, *op. cit.*, 2005.

<sup>(22)</sup> Per una panoramica delle condotte scrutinate sino ad ora dalla giurisprudenza, si vedano: LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, cit., 60 ss.; PITTARO, *op. cit.*, 162; nonché, specificamente, in materia di «*stalking condominiale*»: MINNELLA, *Spazi sempre più ampi per lo stalking condominiale e la sua tutela cautelare*, in *Corr. merito*, 2013, 651.

<sup>(23)</sup> SOLINAS, *op. cit.*, 2006.

<sup>(24)</sup> VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il cd. stalking)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1377.

<sup>(25)</sup> È persino superfluo esemplificare la vastissima varietà di condotte «*persecutorie*» che la giurisprudenza ha già esaminato. Un esempio significativo di tale varietà è dato dal caso in cui le condotte persecutorie consistettero in «*una serie di danneggiamenti ai beni*» della persona offesa, quali i danni procurati alla sua autovettura «*allo specchietto, alla carrozzeria, ai pneumatici, al gruppo ottico, al lunotto posteriore, al campanello al sistema di allarme, alla porta di casa*», che «*per il loro susseguirsi rapido martellante ed emotivamente destabilizzante*» sono stati ritenuti tali da aver inciso in senso «*destabilizzante sullo stato psichico*» della stessa (Cass. pen., 1° dicembre 2010-7 marzo 2011, n. 8832, in *Giur. it.*, 2011, 2633, con nota di ALTARE; in *Foro it.*, 2012, III, 158, con osservazione di MOLINARO; in *Riv. pen.*, 2011, 504, con nota di LUENI).

<sup>(26)</sup> «*L'art. 612-bis c.p., introdotto dal d.l. n. 11/2009, punisce a titolo di "atti persecutori" chi, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno, in modo da cagionare un suo perdurante stato di paura o di ansia o un suo*

tanza, ai fini che qui interessano, della sussunzione della fattispecie in esame nell'ambito concettuale, di elaborazione prettamente dottrinale, del reato abituale <sup>(27)</sup>.

Quest'ultimo genere di reati si contraddistingue, invero, non già solo per il dato quantitativo della ripetitività, bensì anche per quello qualitativo della «serialità della condotta» dell'agente.

A proposito del reato abituale, in linea di principio, in giurisprudenza ha rilevato che «*la norma incriminatrice postula la "ripetitività" e la "serialità" della condotta*» <sup>(28)</sup>, ed è proprio in relazione al carattere della «serialità» che la dottrina, nel criticare una fra le prime decisioni in materia di atti persecutori, ha sottolineato come occorra «*che tra i più episodi della serie sussista un legame, anzi è proprio su questo requisito che si sorregge la qualificazione di tale tipo di reato come abituale*», per cui «*soltanto nell'offesa unitaria al bene protetto... sembra potersi individuare il legame che unisce le varie condotte poste in essere dall'agente*»: solo tal genere di offesa è, infatti, suscettibile di produrre un'effettiva lesione dell'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice <sup>(29)</sup>.

Pertanto, risulterebbero irrilevanti, ai fini del reato di «atti persecutori», singoli episodi, ancorché ripetuti, ma isolati, occasionali ed oggettivamente non collegati fra di loro dalla finalità di aggredire, in modo ripetitivo e seriale, il bene della libertà morale della persona offesa.

Si badi che simili episodi, peraltro, potrebbero non essere irrilevanti sotto il profilo penale (e tali quindi da precludere una condanna del reo al risarcimento del danno non

---

*fondato timore di pericolo per l'incolumità propria o di persone prossime o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. Il fatto può essere costituito anche da due sole condotte moleste, occasionalmente rivolte ai danni di più persone, provocando il loro turbamento...»* (Cass. pen., 7 aprile 2011, n. 20895, in questa Rivista, 2012, 2002, con nota di SOLINAS, *op. cit.*; nello stesso senso: Cass. pen., 14 novembre 2013, n. 45648, in questa Rivista, 2014, 678; Cass. pen., 11 gennaio 2011, n. 7601, in *www.dirittoegustizia.it*, 2011; Cass. pen., 2 marzo 2010, n. 25527, in Cass. pen., 2011, 978, con nota di MINNELLA; Cass. pen., 21 gennaio 2010, n. 6417, in Cass. pen., 2011, 157, con nota di LO MONTE).

<sup>(27)</sup> Secondo la dottrina, i caratteri che integrano la struttura del reato abituale sono costituiti: «*a) dalla reiterazione di più fatti; b) dalla identità o, comunque, dalla omogeneità di tali fatti; c) dal nesso di abitudine tra i fatti stessi... Il nesso in questione ha, invece, natura obiettiva e, dunque, è cosa diversa dalla inclinazione. Esso non può che consistere nella frequenza (e, dunque, nella non sporadicità) degli episodi della serie: più precisamente si può indicare quel nesso obiettivo quale rapporto di persistente frequenza tra i vari episodi della serie. D'altra parte, lo stesso legislatore fa riferimento o esplicito o implicito al concetto di frequenza per connotare l'abitudine, seppur a fini diversi. Così, ad esempio, per costruire una aggravante inerente alla persona del colpevole (e, quindi, soggettiva: art. 70 c.p.) quale quella prevista dall'art. 94 2° co. c.p., in tema di ubriachezza abituale, ove si parla di persona, oltre che dedita all'uso di bevande alcoliche, che sia in stato frequente di ubriachezza. Ovvero negli artt. 102, 103, 104 e 105, che prevedono quelle forme qualificate di pericolosità che sono l'abitudine, sia presunta che ritenuta, e la professionalità. Tali norme indicano, oltre alla caratteristica soggettiva di essere dedito al reato, dei dati oggettivi di ripetuta commissione di reati (almeno tre) con modalità temporali (contestualità, periodo di consumazione) che indicano il carattere non occasionale o episodico degli stessi: e dunque si richiede un connotato di (sia pur relativa) frequenza. Ma quel che occorre sottolineare è che, senza di questo legame, da un lato non si potrebbe individuare nel reato abituale una offesa unitaria e, dall'altro, non avrebbe senso l'unificazione di più episodi identici nel reato abituale improprio ed in quello eventualmente abituale. Gli episodi non legati da nesso di abitudine resterebbero staccati e, se dotati di autonoma rilevanza penale, non potrebbero sfuggire alle regole del concorso o della continuazione» (PETRONE, *Reato abituale*, in *Digesto Disc. pen.*, Torino, 1996, XI, 198 ss.).*

<sup>(28)</sup> Cass. pen., 8 giugno 2007, n. 25388, in *Guida dir.*, 2007, 30, 69; nello stesso senso: Cass. pen., 27 maggio 2003, n. 37019, in Cass. pen., 2005, 862.

<sup>(29)</sup> SOLINAS, *op. cit.*, 2012 ss.

patrimoniale, ex art. 2059 c.c.), qualora presentino i connotati propri dei reati di minaccia ovvero di molestia <sup>(30)</sup>.

Per contro, è appena il caso di sottolineare come non potrebbero considerarsi «atti persecutori» condotte ripetute e fra loro collegate, ma prive di connotati minacciosi e tali da non potersi considerare realmente moleste (alle specifiche finalità dannose prefigurate dall'art. 612-bis c.p.), quali, ad esempio, un garbato, ma insistito corteggiamento, per quanto non corrisposto dalla persona che ne sia destinataria, o una condotta meramente petulante, sì da valicare il limite della molestia, senza tradursi tuttavia in un vero e proprio *stalking* perché insuscettibile di ingenerare un reale «stato di ansia o di paura» o un qualche «fondato timore» <sup>(31)</sup>, correndosi altrimenti il rischio di pagare un indebito tributo al «politicamente corretto» <sup>(32)</sup>.

#### 4. L'ELEMENTO MATERIALE DEL REATO DI «ATTI PERSECUTORI»: GLI EVENTI DI DANNO PREVISTI DALL'ART. 612-BIS C.P.

Per ciò che attiene, invece, al secondo profilo, la Corte costituzionale, dopo aver condiviso l'opinione per cui le reiterate condotte moleste o minacciose debbano «anche essere idonee a cagionare uno dei tre eventi alternativamente previsti» dall'art. 612-bis c.p., e non tutti e tre assieme <sup>(33)</sup>, ha sottolineato come per la consumazione del reato non sia sufficiente «l'astratta idoneità della condotta» a cagionare tali eventi, ma sia indispensabile che uno (o più) di essi si sia concretamente verificato, precisando poi il contenuto di ciascuno di detti eventi dannosi <sup>(34)</sup>.

È noto che, a questo riguardo, quella che ha maggiormente acceso il dibattito fra i penalisti è l'ipotesi relativa al «*perdurante e grave stato di ansia o di paura*» ingenerato dalle minacce o molestie seriali, e ciò a motivo della difficoltà della relativa prova, dovuta al

<sup>(30)</sup> SOLINAS, *op. cit.*, 2009.

<sup>(31)</sup> «Il reato di atti persecutori, pur prevedendo in Italia una maggiore estensione rispetto alla normativa sovranazionale che inquadra tale reato esclusivamente come un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità personale, implica un accertamento più rigoroso se si tratta di un'azione non minacciosa bensì petulante e che non pone in pericolo l'incolumità fisica e la serenità personale delle parti lese. (Nel caso di specie si trattava di un ex fidanzato che aveva inviato numerosi sms sul telefono cellulare della ex e dei genitori della stessa dal contenuto affettuoso nei confronti del figlio che poi è stato riconosciuto essere il suo e non dell'attuale compagno della ex: il giudice derubricava il reato in molestie)» (Trib. La Spezia, 9 aprile 2014, n. 356).

<sup>(32)</sup> Per una decisione che è stata criticata in dottrina, per certi suoi aspetti, proprio sotto questo profilo, si veda Cass. pen., 25 maggio 2011, n. 20895, *cit.* In particolare le critiche in questione si appuntavano al principio giuridico che è stato così massimato: «Integra il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone di genere femminile abitanti nello stesso edificio, provocano turbamento a tutte le altre».

<sup>(33)</sup> La dottrina ha ravvisato in quello di atti persecutori un reato «di evento con eventi alternativi» (PECCIOLI, *op. cit.*, 162), così come la giurisprudenza, ormai pacificamente, riconosce che «il reato di stalking prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità» (Sez. Un. civ., 21 marzo 2013, n. 7042, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it), 2013, con nota di CALVETTI; nello stesso senso: Cass. pen., 19 maggio 2011, n. 29872, in *Foro it.*, 2012, III, 157, con osservazione di MOLINARO).

<sup>(34)</sup> In dottrina, in tal senso: MACRÌ, *op. cit.*, 1782; PITTARO, *op. cit.*, 162.

fatto che «le condizioni soggettive della vittima presentano una più ostica verificabilità ed offrono quindi un minore grado di oggettività implicando necessariamente il riferimento agli indici rivelatori dello stato soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice»<sup>(35)</sup>.

A questo proposito pare opportuno premettere che la giurisprudenza penale, conformemente a quanto si ritiene in dottrina<sup>(36)</sup>, ha precisato come, per aversi il suddetto evento dannoso, occorra che le condotte del soggetto agente «abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, non essendo richiesto l'accertamento di uno stato patologico», e ciò in quanto «la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica»<sup>(37)</sup>.

Pertanto, laddove lo «stato di ansia o di paura» non si sia evoluto in un vero e proprio stato patologico, accertabile in sede-medico legale e quindi suscettibile d'esser provato in tal modo, la prova al riguardo, secondo due recenti arresti dalla Cassazione penale, potrebbe esser affidata a due diverse tipologie di elementi indiziari, la prima rappresentata «dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante»<sup>(38)</sup> e l'altra, invece, oltre che da tale attitudine dei comportamenti dell'agente, dagli «elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato»<sup>(39)</sup>, nonché «dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente» medesimo<sup>(40)</sup>, secondo un'impostazione che ha trovato conferma nella citata sentenza della Corte costituzionale<sup>(41)</sup>.

Il primo postulato non convince affatto, poiché è chiaro che, nel processo penale, desumere lo «stato d'ansia o di paura» dalla mera idoneità della condotta dell'agente ad ingenerarlo in una «persona comune» equivale a sostenere che, ai fini della consumazione

---

<sup>(35)</sup> LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, cit., 67.

<sup>(36)</sup> MACRÌ, *op. cit.*, 1784; VALSECCHI, *op. cit.*, 1390; LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, cit., 68.

<sup>(37)</sup> Cass. pen., 14 novembre 2012, n. 18819, in questa *Rivista*, 2013, 1333; nello stesso senso: Cass. pen., 1° dicembre 2010-7 marzo 2011, n. 8832, *cit.*, Cass. pen., 28 febbraio 2014, n. 21881; Cass. civ. 19 febbraio 2014, n. 18999.

<sup>(38)</sup> Cass. pen., Sez. V, 9 maggio 2012, n. 24135, in *Ced Cass. pen.*, 2012, rv. 253764.

<sup>(39)</sup> In proposito è appena il caso di rammentare il valore probatorio che nel processo penale assumono le dichiarazioni rese dalla parte offesa (ancorché costituitasi parte civile), a differenza di quel che avviene nel giudizio civile: «La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni. Peraltro, considerato l'interesse di cui la parte offesa è portatrice, soprattutto quando essa si sia costituita parte civile, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo di attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in una tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi» (Cass. pen., Sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 4443/2011, in *Guida dir.*, 2011, 37, 82).

<sup>(40)</sup> Cass. pen., 28 febbraio 2012, n. 14391, in *Cass. pen.*, 2013, 193; in *www.dirittoegiustizia.it*, 2012, con nota di FOTI nello stesso senso; Sez. Un. pen. n. 7042/2013, *cit.*

<sup>(41)</sup> Laddove questa ha fatto riferimento ad un'«accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino un'apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima», facendo poi esplicito rinvio a Cass. pen. n. 14391/2012, *cit.*

del reato, sia bastevole tale idoneità, il che confligge con la natura di reato d'evento che unanimemente si è attribuita al delitto di «atti persecutori»; ed, infatti, in seguito la Cassazione penale ha negato che la mera «idoneità» degli atti persecutori sia bastevole a provare l'esistenza dello «stato d'ansia o di paura», precisando che a tale scopo è indispensabile una «*prova concreta e specifica*»<sup>(42)</sup>.

Diversamente è a dirsi, invece, per il secondo, posto che, se tale «idoneità» delle condotte dell'agente trovasse corrispondenza nella prova di comportamenti della persona offesa suscettibili di far presumere l'effettiva sussistenza del detto «stato di ansia o di paura» ovvero di un «*effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima*» prodotto dalle reiterate condotte dell'agente, l'evento di danno perfetto del fatto reato potrebbe ritenersi ragionevolmente provato.

Ciò premesso, è importante osservare come, invece, nel giudizio civile che abbia ad oggetto (anche) l'accertamento del fatto-reato in sede incidentale, al fine di provare l'evento dannoso rappresentato dall'anzidetto stato psicologico, l'attore possa giovarsi pure della prova per presunzioni semplici.

Quest'ultima, a norma dell'art. 2729 c.c., esige unicamente che gli elementi presuntivi adottati siano «*gravi, precisi e concordanti*» (potendosi peraltro fondare la prova presuntiva, secondo la giurisprudenza, anche su un solo fatto noto «*purché grave e preciso*» e quindi tale da far presumere di per sé solo quello ignoto da provarsi<sup>(43)</sup>).

In un'ottica processuale completamente diversa rispetto a quella del processo penale (intrinsecamente rivolto ad accertare la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio), com'è quella propria del giudizio civile (diretta invece ad accertare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore mediante i mezzi di prova propri del processo civile)<sup>(44)</sup>, l'idoneità o, più precisamente, l'attitudine di una determinata serie di condotte del danneggiante può indubbiamente contribuire a far presumere, in relazione alle circostanze del caso concreto, il prodursi dell'anzidetto «stato d'ansia o di paura» nel danneggiato<sup>(45)</sup>.

<sup>(42)</sup> «*In tema di atti persecutori, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612-bis c.p. (perdurante e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la pressione ossessiva esercitata dall'imputato su una donna che aveva manifestato l'intenzione di interrompere la relazione sentimentale e la ravvisata invasione della sua sfera privata non includessero "in re ipsa" la determinazione di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, potendo cagionare altri e diversi stati psicologici, come per esempio una forte irritazione)*» (Cass. pen., 23 ottobre 2013, n. 46179, in *Ced Cass. pen.*, 2013).

<sup>(43)</sup> «*In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso, dovendosi il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi*» (Cass. civ., 11 settembre 2007, n. 19088, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 9; nello stesso senso: Cass. civ., 26 marzo 2003, n. 4472, *ivi*, 2003, 613; Cass. civ., 9 settembre 2002, n. 12060, *ivi*, 2002, 1520; *contra*: Cass. civ., 31 ottobre 2008, n. 26331, *ivi*, 2008, 10, 1554).

<sup>(44)</sup> Tale diversa prospettiva è stata sottolineata anche da LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - II parte*, cit., 426.

<sup>(45)</sup> Infatti, non sono mancati casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto non già la condotta del danneggiante, bensì la sua peculiarità, in rapporto con le circostanze concrete della fattispecie, un fatto idoneo a far presumere

Ciò fermo restando che, a maggior ragione, eventuali comportamenti di quest'ultimo che appaiano obiettivamente indicativi di uno stato emotivo di tal genere possono assumere un significativo rilievo ai fini presuntivi.

In altre parole, la sussistenza del fatto-reato nel giudizio civile dev'essere pur sempre accertata «secondo la legge penale», e cioè ai fini di valutare la sussistenza di tutti gli elementi che integrano la fattispecie criminosa secondo quest'ultima, ma sulla base dei mezzi di prova che sono propri del giudizio civile ed utilizzando i criteri di valutazione della prova tipici di quest'ultimo.

Nel giudizio civile, inoltre, il danneggiato dal reato (a questi ed altri fini) potrà giovare anche di eventuali prove raccolte nel processo penale che fosse stato radicato per i medesimi fatti (ancorché non conclusi o definiti da una sentenza insuscettibile di far stato in sede civile), conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza civile <sup>(46)</sup>, fondato sul principio giuridico dell'unità della giurisdizione <sup>(47)</sup>, trattandosi invero di prove «atipiche» (in quanto non esplicitamente contemplate dall'ordinamento processuale civile), ciò nondimeno pienamente ammissibili nel giudizio civile <sup>(48)</sup>.

Per converso, proprio al differente regime probatorio tipico dei due ordinamenti processuali è dovuto il fatto che mentre nel processo penale le «dichiarazioni delle persone

---

il verificarsi dell'evento di danno in capo al danneggiato: «In tema di responsabilità extracontrattuale è onere dell'attore provare il nesso causale tra la condotta del convenuto ed il danno, ma tale prova può essere fornita anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. È dunque consentito al giudice ritenere provata la sussistenza tra la condotta del medico e il danno patito dal paziente, quando la condotta tenuta dal sanitario sia stata astrattamente idonea a produrlo, e non sia possibile ricostruire con esattezza la serie degli eventi a causa della imprecisa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario medesimo» (Cass., civ., 11 gennaio 2008, n. 582, in Giust. civ., 2009, 2532).

<sup>(46)</sup> «Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale» (Cass. civ., 30 gennaio 2013, n. 2168, in Giust. civ. Mass., 2013). «Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi» (Cass. civ., 2 luglio 2010, n. 15714, in Giust. civ. Mass., 2010, 7-8, 998). «Il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale possibilità non comporta però anche l'obbligo per il giudice civile — in presenza di un giudicato penale — di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale» (Cass. civ., 17 giugno 2013, n. 15112, cit.).

<sup>(47)</sup> «In forza del principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione» (Cass. civ., 2 marzo 2009, n. 5009, in Giust. civ. Mass., 2009, 3, 360).

<sup>(48)</sup> «Il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la sua valutazione» (Cass. civ., 23 novembre 2012, n. 20739, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it), 2012).



*offese*», ove siano state oggetto di motivata valutazione di attendibilità, possono assumere valore di prova <sup>(49)</sup>, ciò invece in nessun caso può avvenire nel giudizio civile, quand'anche vi siano state introdotte da una deposizione testimoniale *de relato ex parte actoris*, in quanto tale sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo probatorio <sup>(50)</sup>.

Tornando agli eventi dannosi previsti dall'art. 612-bis c.p.c., vi è da dire che quello consistente nel «*fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva*» presenta un contenuto ed una difficoltà di prova molto simili al precedente.

Il «fondato timore» pare, invero, uno stato psicologico pressoché sovrapponibile a quello «stato di ansia o di paura» cui fa riferimento la prima delle tre ipotesi in esame, per cui è da chiedersi se, in realtà, la casistica posta dalla disposizione in esame non abbia lo scopo di enfatizzare lo stato psicologico della vittima dell'attività «persecutoria», anziché quello di individuare fattispecie dannose realmente alternative.

Non a caso la dottrina ha ritenuto che l'introduzione della figura delittuale in esame abbia rappresentato la «*manifestazione di un'evoluzione importante nella direzione di un diritto penale moderno, che segna il passaggio da un "diritto penale orientato all'autore" a un "diritto penale orientato alla vittima"*» <sup>(51)</sup> (anche se, sulla effettiva «modernità» e sui rischi di una politica del diritto di tal genere vi sarebbe indubbiamente da discutere).

Tale impressione è, in un certo qual modo, confermata dal contenuto della terza ipotesi di danno contemplata dalla medesima disposizione ovvero quella inerente all'alterazione delle «*abitudini di vita*» della vittima (che peraltro chiaramente riecheggia la nozione civilistica del «danno esistenziale»), posto che il mutamento così indotto nella «quotidianità» della persona offesa si presenta più come l'effetto dello «stato di ansia o di paura» ovvero del «fondato timore» suddetti che non come un fatto autonomo da questi ultimi e ad essi estraneo.

In altre parole, è difficile immaginare che la vittima dell'attività «persecutoria» alteri le proprie «abitudini» di vita per ragioni diverse dall'ansia, dal timore ovvero dalla paura indotteggi dalla predetta attività molestatrice, ciò tanto più che tale mutamento, secondo quanto prevede lo stesso art. 612-bis c.p., dev'essere il frutto di una «costrizione», tale cioè da trovar causa in una forte pulsione dell'animo della persona offesa, in un turbamento psichico di tale intensità da risultare cogente ai fini delle azioni che ne conseguono, e quindi in uno stato psichico che è facilmente identificabile negli anzidetti sentimenti d'ansia, di timore o di vera e propria paura.

<sup>(49)</sup> In tema di «atti persecutori» si veda Cass. pen. n. 14391/2012, cit.

<sup>(50)</sup> «*In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità*» (Cass. civ., 3 aprile 2007, n. 8358, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 4; nello stesso senso: Cass. civ., 12 marzo 2008, n. 6620, in *Guida dir.*, 2008, 18, 81).

<sup>(51)</sup> LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, cit., 57.



A questa conclusione induce quella stessa giurisprudenza penale dianzi rammentata che non a caso eleva a indizio probante dello « stato di ansia o di paura » proprio i « comportamenti » della vittima « conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente »<sup>(52)</sup>, sul presupposto che « la prova di un evento psichico, qual è il turbamento dell'equilibrio mentale di una persona... non può che essere ancorata alla ricerca di fatti sintomatici del turbamento stesso, atteso che non può diversamente scandagliarsi "il foro interno" della persona offesa »<sup>(53)</sup>.

Tali comportamenti, infatti, consistono proprio e soprattutto in un'« alterazione » delle abitudini di vita che la persona offesa sia stata costretta ad attuare nel tentativo di sottrarsi alle intrusioni molestatrici dello *stalker*.

Sicché l'ultima delle tre ipotesi di danno configurate dal legislatore in realtà sembra essere null'altro che la componente « esteriore » di un unico fenomeno, uno dei connotati della situazione complessiva in cui viene a trovarsi la vittima dello *stalker*, normalmente (anche se non necessariamente) contraddistinta tanto da un particolare stato psicologico, quanto da una consequenziale modificazione dei comportamenti.

Quest'ultima, a differenza dell'anzidetto stato psicologico, indubbiamente non presenta particolari difficoltà di prova.

Ciò fermo restando che, ovviamente, il perfezionarsi di un mero « stato di ansia o di paura » ovvero di un semplice « fondato timore » della vittima, cui non si accompagni alcun mutamento delle sue « abitudini di vita », stante il chiaro tenore letterale dell'art. 612-bis c.p. e l'alternatività delle tre ipotesi anzidette normativamente prevista, è sufficiente a determinare la consumazione del reato<sup>(54)</sup>, ancorché appaia suscettibile di maggiori difficoltà di prova, come s'è detto.

In questo caso potrà assumere rilievo la prova di comportamenti della persona offesa che, pur non implicando il mutamento delle sue « abitudini di vita », siano comunque sintomatici di un significativo perturbamento dell'« equilibrio mentale » di quest'ultima, indotto dall'attività molestatrice<sup>(55)</sup>.

## 5. IL NESSO DI CAUSALITÀ MATERIALE

Quanto al nesso di causa tra le condotte dell'agente e gli eventi rappresentati dall'art.

<sup>(52)</sup> Cass. pen., 28 febbraio 2012, n. 14391, *cit.*; e Sez. Un. pen. n. 7042/2013, *cit.*

<sup>(53)</sup> Cass. pen. n. 14391/2013, *cit.*

<sup>(54)</sup> Ed infatti, la Cassazione penale ha puntualmente rilevato che « non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità » (Cass. pen., 19 maggio 2011, n. 29872, *cit.*).

<sup>(55)</sup> Cass. pen., 18 aprile 2014, n. 21001, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it), 2014. Per un caso esemplare, si veda Sez. Un. pen. n. 7042/2013, *cit.*, che ha valutato esser adeguatamente motivata una decisione secondo la quale la prova di uno « stato d'ansia » nella vicenda di una persona assillata da continue ed invadenti richieste da parte di un collega di lavoro (si trattava di due magistrati in servizio presso la stessa sede) sulla base di molteplici deposizioni, il cui contenuto è stato riassunto in tal modo: « la signora P. ha riferito che alla fine dei colloqui la Dott.ssa Ma. era scossa, sfinita, turbata (...) e che in un caso al termine di una telefonata con il Dott. M. era talmente irritata da indurre la stessa signora P. a proporle di andare in ospedale (...); - il Dott. C. ha testimoniato del timore della Dott.ssa Ma. per iniziativa del Dott. M. nei suoi confronti, del turbamento che il comportamento del Dott. M. provocava nella Dott.ssa Ma. ed ha riferito che, anche a suo avviso, la misura era colma (...); - il Dott. D.M. ha riferito della situazione di grave imbarazzo e turbamento che viveva la Dott.ssa Ma. (...); - il Dott. D.N., Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di \*\*, ha riferito che la Dott.ssa Ma. gli era apparsa visibilmente accorata e turbata (...) ».

612-bis c.p.c., la dottrina ha paventato una «particolare problematicità» delle questioni che ne sarebbero derivate «in considerazione della natura psichica degli eventi lesivi finali tipizzati dal legislatore»<sup>(56)</sup>.

Per contro, la giurisprudenza si è pressoché disinteressata di questa problematica, segno evidente che nella prassi forense essa, in realtà, non ha suscitato particolari difficoltà, probabilmente perché la segnalata problematicità della prova riguarda più il fatto materiale consistente nello «stato di ansia o di paura» ovvero di «fondato timore», che la dimostrazione della loro derivazione causale dalle condotte dell'agente<sup>(57)</sup>.

Paradossalmente una delle poche decisioni che si sono occupate del nesso causale lo ha fatto proprio con riguardo a quell'«evento lesivo» che non presenta «natura psichica», vale a dire quello afferente all'alterazione delle «abitudini di vita», per affermare che «quanto all'eventuale cambiamento di abitudini di vita, è pacifico che ciò deve avvenire in base alla costrizione che l'agente esercita sulla vittima; deve cioè, anche in questo caso, essere ricostruibile e ben individuabile il nesso causale. La vittima deve essere posta di fronte all'alternativa di cambiare le proprie abitudini di vita, oppure di subire il danno che la condotta dello stalker gli apporta: in sintesi, deve veder ridotta la sua libertà di autodecisione»<sup>(58)</sup>.

In proposito merita piuttosto di essere sottolineato come, nel caso i suddetti eventi di «natura psichica» trasmodino in un vero e proprio stato patologico, divenga di competenza medico-legale non già solo l'accertamento di quest'ultimo, bensì anche la sussistenza del nesso causale fra questo e le condotte dell'agente, che indubbiamente sarà soggetto alla criteriologia medico-legale.

## 6. L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO E LA PECULIARITÀ DI UN ILLECITO NECESSARIAMENTE DOLOSO

Gli «atti persecutori» costituiscono un reato doloso, assunto questo del tutto ovvio per il penalista, ma che pone il civilista, uso ad occuparsi di condotte colpose, di fronte al caso, invero del tutto peculiare, di un illecito necessariamente doloso (del quale quindi non è possibile ipotizzare una forma colposa).

In sede di accertamento della sussistenza del fatto-reato da farsi *incidenter tantum* nel giudizio civile, si tratta ovviamente di accertare tale elemento psicologico del reato alla stregua della sua nozione penalistica, dettata dall'art. 43 c.p.c., dalla quale peraltro, secondo consolidata dottrina, è mutuata altresì la nozione civilistica del dolo quale componente dello stesso illecito civile identificato dall'art. 2043 c.c.<sup>(59)</sup>.

Ciò detto, è oramai pacifico in giurisprudenza<sup>(60)</sup> ed in dottrina<sup>(61)</sup> l'assunto per cui ai fini del reato in esame è sufficiente il dolo generico (non essendo quindi necessario che

<sup>(56)</sup> LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, cit., 72.

<sup>(57)</sup> Come si evince indirettamente dalla motivazione di Cass. pen., 20 novembre 2013-11 febbraio 2014, n. 6384, che ha cassato un'ordinanza di rigetto della richiesta di una misura cautelare, pur essendo state provate le condotte moleste, in quanto lo «stato di ansia e di paura» della vittima non avrebbe potuto essere ritenuto sussistente per il solo fatto che l'attività molestatrice era stata attuata dall'ex marito nei confronti del coniuge, onde convincerla a riprendere la convivenza coniugale.

<sup>(58)</sup> Cass. pen., 28 febbraio 2012, n. 14391, cit.

<sup>(59)</sup> RUFFOLO, *Colpa e responsabilità*, in *Diritto civile diretto* da Lipari-Rescigno, Milano, 2009, IV, III, 110.

<sup>(60)</sup> «In tema di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di

l'agente operi per un particolare fine), essendo quindi necessario che la consapevolezza e la volontà del reo riguardino tutte le componenti della fattispecie criminosa (le singole condotte e gli eventi dannosi ad esse conseguenti, quali previsti dall'art. 612-bis c.p.), per modo che pure l'evento dannoso sia previsto e voluto quale conseguenza del proprio comportamento.

Non v'è motivo di escludere che possa ricorrere, nella fattispecie in esame, il dolo eventuale, implicante non già la volontà di cagionare uno degli eventi contemplati dalla norma incriminatrice, ma solo la consapevolezza del loro possibile avverarsi come conseguenza della condotta voluta <sup>(62)</sup> ed è, infatti, a questa peculiare forma di dolo che ha fatto riferimento la Cassazione penale in alcuni dei suoi più recenti arresti in tema di «atti persecutori».

La Corte ha invero affermato che «il delitto di atti persecutori è reato abituale di evento, per la cui sussistenza, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice» <sup>(63)</sup>, escludendo così che l'autore delle condotte debba necessariamente prefiggersi il fine di cagionare uno di detti eventi e, in tal modo, evocando chiaramente l'ipotesi del dolo eventuale, così come peraltro è presoché unanimemente ammesso in dottrina <sup>(64)</sup>.

La natura di reato abituale degli «atti persecutori», tuttavia, si riflette in modo significativo anche su questo aspetto della fattispecie criminosa, posto che l'elemento psicologico, in questo caso, non ha per oggetto un singolo atto, ma una serie di condotte ripetitive e concatenate fra loro.

È, invero, opinione ormai consolidata che in tal genere di reati la consapevolezza e la volizione dell'agente «oltre a sorreggere... le singole condotte della serie, può — oltre che preesistere a tutte — svilupparsi in itinere, quale rappresentazione o rappresentabilità di tutti gli episodi precedenti, della loro frequenza e dell'apporto ulteriore che ad essi si arreca» <sup>(65)</sup>.

Pertanto, fermo restando che in queste ipotesi il dolo è pur sempre unitario, «ciò non significa affatto che l'agente debba rappresentarsi e volere sin dal principio la realizzazione dell'intera serie di condotte, ben potendo l'elemento soggettivo integrarsi in modo

---

*molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l'integrazione della fattispecie legale. Non occorre, invece, una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ciascuno di essi arreca all'interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa» (Cass. pen., 27 novembre 2012, n. 20993, in *Ced Cass. pen.*, 2012, rv. 255436).*

<sup>(61)</sup> LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, cit., 74; SOLINAS, *op. cit.*, 2021.

<sup>(62)</sup> In tal senso si veda SOLINAS, *op. cit.*, 2021.

<sup>(63)</sup> Cass. pen., 27 novembre 2012, n. 20993, cit.; nello stesso senso: Cass. pen., 23 gennaio 2012, n. 8641, in *www.dirittoegustizia.it*, 2012; nello stesso senso si veda, inoltre: App. Palermo, Sez. III, 12 dicembre 2012.

<sup>(64)</sup> SOLINAS, *op. cit.*, 2021; LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, cit., 74; PITTARO, *op. cit.*, 163; contra: SOTIS, *Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici come "programmi di azione"*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 1156.

<sup>(65)</sup> PETRONE, *op. cit.*

*graduale, ricomprendendo la continuità nel complesso delle condotte realizzate»* <sup>(66)</sup> e venendo così a costituire «*l'elemento unificatore di ciascuna delle componenti oggettive*» del reato <sup>(67)</sup>, come del resto è ammesso dalla giurisprudenza formatasi con riguardo ad un reato abituale, per così dire, contiguo a quello in esame ovvero sia quello di maltrattamenti in famiglia <sup>(68)</sup>.

In definitiva, l'elemento psicologico del reato in esame consiste nella coscienza e volontà delle singole condotte minacciose o moleste e nella consapevolezza della loro idoneità a cagionare uno degli eventi dannosi previsti dall'art. 612-bis c.p., quale non necessariamente deve ricomprendere *ex ante* tutti i singoli episodi posti in essere, secondo una vera e propria programmazione, ma può formarsi anche progressivamente, mano a mano che questi vengono attuati ripetitivamente a danno della persona offesa, sempre con eguale consapevolezza ed identica, progrediente volontà.

## 7. LA SENTENZA ANNOTATA E IL FATTO-REATO CONCRETAMENTE ESAMINATO

La decisione del Tribunale di Roma che si commenta è, per certi versi, un caso esemplare dell'approccio civilistico alla peculiare fattispecie di illecito in esame.

Il giudice capitolino ha avuto ben presente di esser «*in presenza di un reato accertato in via incidentale*» anche se, per vero, ha liquidato in poche, ma eloquenti battute l'accertamento del fatto-reato attribuito al convenuto, limitandosi a constatare che le sue condotte (provate testimonialmente) erano «*idonee ad ingenerare nella vittima un continuativo stato di preoccupazione ed una sensibile modificazione delle normali abitudini di vita*».

In tal modo ciò che non sarebbe stato sufficiente a motivare la condanna dell'imputato

<sup>(66)</sup> SOLINAS, *op. cit.*, 2020.

<sup>(67)</sup> LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, cit., 75.

<sup>(68)</sup> «*Il dolo del delitto di maltrattamenti, dovendo caratterizzarsi per l'intento di infliggere sofferenze fisiche e morali al soggetto passivo, è sì unitario, in modo da non confondersi con la coscienza e volontà di ciascun frammento della condotta, ma non è necessario che scaturisca da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto; vale a dire, non occorre che debba essere fin dall'inizio presente una rappresentazione della serie degli episodi. Quel che la legge impone è solo che sussista la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà e del decoro della persona offesa in modo abituale. Un intento, dunque, riferibile alla continuità del complesso e perfettamente compatibile con la struttura abituale del reato, attestata ad un comportamento che solo progressivamente è in grado di realizzare il risultato. La conseguenza è che il momento soggettivo che travalica le singole parti della condotta e che esprima il dolo del delitto di maltrattamenti può ben realizzarsi in modo graduale, venendo esso a costituire il dato unificatore di ciascuna delle componenti oggettive. Ciò anche (e soprattutto) quando la condotta si sostanzia nella violazione di un dovere di garanzia, tanto più rispetto a persone affidate ad una pubblica struttura di assistenza e cura» (Cass. pen., 17 ottobre 1994, in Cass. pen., 1996, 511, con nota di BLAIOTTA); «*Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità né il pravo proposito d'infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo e abituale. Il dolo del reato, in altri termini, consiste nell'inclinazione della volontà a una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va "progressivamente" realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in un'attività illecita, posta in essere altre volte; con la conseguenza che tali singole sopraffazioni, realizzate in momenti successivi, risultano collegate da un nesso di abitualità e avvinte nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo» (Cass. pen., 12 aprile 2006, n. 26235, in Guida dir., 2006, 38, 77).**

in sede penale, e cioè la mera « idoneità » delle sue reiterate condotte ai fini dianzi indicati <sup>(69)</sup>, viene invece ritenuto bastevole a fondare la condanna del danneggiante al risarcimento del danno in sede civile.

La ragione è esplicitata dal Tribunale poche righe dopo.

La sussistenza di un « danno morale inteso come turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al reato » viene infatti dedotta « in via presuntiva alla luce del grave fatto illecito subito, gravità rappresentata dalla violenza psichica di cui l'attrice è stata vittima, peraltro ad opera dell'ex compagno, con inevitabile maggiore sofferenza trattandosi della fine di un rapporto sentimentale ».

La fattispecie indagata viene quindi indubbiamente identificata « secondo la legge penale », e dunque con riguardo alle specifiche componenti del fatto-reato (condotte dell'agente ed evento di danno, dandosi peraltro per impliciti il nesso causale e il dolo dell'agente), tuttavia è da sottolineare il percorso probatorio mediante il quale il Giudice civile perviene a ritenere la sussistenza di tali componenti.

Infatti, mentre delle condotte dianzi descritte vi è prova diretta (testimoniale), per la prova dell'evento dannoso si fa ricorso ad una presunzione semplice, fondata sulla mera « idoneità » di quelle condotte a generare « un continuativo stato di preoccupazione » e quindi quel turbamento psichico che integra il danno morale (oltre che una possibile « modificazione delle abitudini di vita », inferenza quest'ultima che, per vero, appare quanto meno discutibile).

Come sovente avviene in sede civile, quindi, la peculiare « aggressività » di una condotta nei riguardi del bene giuridico tutelato, quando riguarda un oggetto di natura immateriale, viene ritenuta idonea a provare in via presuntiva la lesione di quello stesso bene giuridico <sup>(70)</sup>, secondo l'*id quod plerumque accidit* <sup>(71)</sup>.

Nel caso specifico, poi, trattandosi, come s'è detto, di un « reato di evento », sono proprio

---

<sup>(69)</sup> « In tema di atti persecutori, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612 c.p. ... non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la pressione ossessiva esercitata dall'imputato su una donna che aveva manifestato l'intenzione di interrompere la relazione sentimentale e la ravvisata invasione della sua sfera privata non includessero "in re ipsa" la determinazione di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, potendo cagionare altri e diversi stati psicologici, come per esempio una forte irritazione) » (Cass. pen., 23 ottobre 2013, n. 46179, cit.).

<sup>(70)</sup> « Il pregiudizio non biologico a bene immateriale, come la sofferenza per la perdita di un congiunto, va comunque provata, ma sono sufficienti le presunzioni semplici (o hominis) ove la parte abbia adempiuto all'onere delle allegazioni. Una volta che la presunzione semplice si è formata, si trasferisce sulla controparte l'onere della prova contraria. A fondare la presunzione semplice è la connessione di ragionevole probabilità che lega il "fatto base" noto al fatto non noto. Orbene, dove il danneggiato abbia allegato il fatto della normale e pacifica convivenza con il proprio familiare e la sofferenza interiore per la morte/lesione del prossimo congiunto, tale da determinare una alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe sul danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore » (Cass. civ., 6 aprile 2011, n. 7844, in *Il civilista*, 2011, 6, 14; nello stesso senso: Cass. civ., 7 luglio 2010, n. 16018, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 7-8, 1014).

<sup>(71)</sup> « Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'*"id quod plerumque accidit"* (in

gli eventi dannosi alternativamente previsti dall'art. 612 c.p. a rappresentare contemporaneamente ai fini della legge penale uno degli elementi materiali che perfezionano la fattispecie criminosa delineata dalla anzidetta disposizione, nonché, ai fini civilistici, il danno che integra la fattispecie dell'illecito aquiliano e, segnatamente, quel danno non patrimoniale la cui risarcibilità l'art. 2059 c.c. limita ai soli «*casi determinati dalla legge*» (ed al quale possono peraltro riconnettersi ulteriori pregiudizi risarcibili, se ad esso collegati dal necessario nesso di causalità giuridica).

In questo caso, pertanto, accertare la sussistenza di tutte le componenti del fatto-reato, inclusa quella di uno o più dei suddetti eventi, significa pure ritenere provata la sussistenza di un danno non patrimoniale civilmente risarcibile, come meglio poi si dirà.

## 8. CASISTICA MINIMA IN MATERIA DI «ATTI PERSECUTORI»

È molto probabile che, in futuro, la prassi forense ci confermi la prima impressione che il rigoglioso florilegio di giurisprudenza sbocciato in questo quinquennio suggerisce, per cui al reato di «atti persecutori» ben s'attaglia il detto transalpino secondo il quale «*la réalité dépassa l'imagination*».

Infatti, la sentenza in commento riguarda quello che si può definire uno dei casi «tipici» per i quali il legislatore ha introdotto la norma penale dettata dall'art. 612-*bis* c.p.c., vale a dire quello in cui l'attività «persecutoria» viene attuata da una persona già legata da una relazione affettiva della vittima (sia egli il coniuge separato o divorziato, il fidanzato o il compagno di vita), ipotesi che non a caso è fatta oggetto dell'aggravante specifica prevista dal comma 2 della medesima disposizione.

Ad essa si affiancano quelle del «corteggiatore assillante» o addirittura del «predatore sessuale»<sup>(72)</sup>, connotate da modalità multiformi e della più diversa intensità intrusiva nella vita della vittima.

La giurisprudenza penale offre già un ricco campionario di episodi contraddistinti da condotte di tal genere, al quale è possibile attingere per rendersi conto della varietà delle strategie persecutorie attuate dagli autori di simili condotte<sup>(73)</sup>.

Accanto a questa prevalente tipologia, tuttavia, una non trascurabile ricorrenza sembra presentare il fenomeno del c.d. «*stalking* condominiale» (o di vicinato), consistente nella «*sistematica azione di molestia e disturbo*» attuata in danno dei condomini (o dei vicini), sì da configurare le «ripetute» condotte moleste o minacciose tipiche del reato di cui all'art.

---

virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprrezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, è da escludere, invece, che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici» (Cass. civ., 16 novembre 2005, n. 23079, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 11).

<sup>(72)</sup> In proposito si veda la classificazione proposta da MULLEN-PATHÉ-PURCELL-STUART, *Study of stalkers*, in *Am J Psychiatry*, 1999, Aug; 156 (8): 1244-9, riassunta in lingua italiana da LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, cit., 56, nota 14.

<sup>(73)</sup> Fra le tante, si vedano: Cass. pen., 3 dicembre 2012, n. 12434, in *www.dirittoegiustizia.it*, 2014; Cass. pen., 1° dicembre 2010-7 marzo 2011, n. 8832, cit.; Cass. pen., 27 aprile 2012, n. 23626, in *Dir. fam.*, 2012, 1584, con nota di MINNELLA; App. Roma, Sez. III, 17 gennaio 2011, n. 62, in *Ius ac bonum*, 2011; Cass. pen., 11 febbraio 2011, n. 15230, in *www.dirittoegiustizia.it*, 2011.



612-bis c.p.c., così come è avvenuto in un caso recentemente deciso dal Tribunale di Padova, ai fini della «*misura del divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p.*»<sup>(74)</sup>.

Anche in questa ipotesi le condotte concretamente poste in essere possono essere le più varie, come dimostra il caso di recente esaminato dalla Cassazione penale, nel quale erano consistite «*nell'insozzare con rifiuti di ogni genere e quasi quotidianamente l'abitazione e il cortile della persona offesa*», tanto da indurle «*un perdurante e grave stato d'ansia e il fondato pericolo per la sua incolumità al punto da costringerla a trasferirsi altrove per alcuni periodi e a rinunciare ad intrattenere relazioni sociali presso la propria abitazione*»<sup>(75)</sup>.

In linea generale è possibile ipotizzare che l'attività molestatrice attuata nei confronti dei condomini o dei vicini possa produrre, se non uno stato di vera e propria paura o un «fondato timore» (ciò che in qualche caso potrà anche esser possibile, specie a fronte di vere e proprie minacce), quanto meno uno stato d'ansia, legato ad un'attività molestatrice o addirittura minacciosa che si realizza in prossimità delle mura domestiche ed è quindi suscettibile di esser particolarmente stressante per chi è costretto a subirla.

Né pare da escludersi che un'attività di tal genere possa indurre pure un cambiamento delle «*abitudini di vita*» delle parti offese: si pensi, a esempio, alla necessità di rinunciare al godimento (o di doverlo ridurre significativamente) delle parti comuni di una proprietà condominiale frequentata dall'agente ovvero di quelle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva, come terrazze, balconi, giardini, cortili, che siano esposte all'*inspicere in alienum* da parte sua (specie quando egli sia un condomino o un vicino) e quindi più facilmente soggette alle sue interferenze moleste o minacciose.

In proposito la dottrina ha inoltre sottolineato come, quando si tratti di atti persecutori attuati specificamente nei riguardi di un condominio, «*deve essere presa in considerazione anche l'ansia nonché il turbamento che una condotta persecutoria può ingenerare nei confronti dei singoli condomini anche non direttamente oggetto degli stessi atti persecutori*»<sup>(76)</sup>, il che appare ammissibile, avendo tuttavia ben presente il limite rappresentato dall'elemento psicologico del reato, per cui l'autore delle condotte, alla stregua della «legge penale», dev'essere stato in grado di prefigurarsi, quanto meno in termini di dolo eventuale, come s'è visto, anche tale ulteriore evento dannoso che le sue condotte avrebbero potuto ingenerare.

Non pare, invece, aver trovato sinora riscontro nella giurisprudenza l'ulteriore ipotesi, anch'essa di costruzione dottrinale, formulata in relazione allo «*stalking occupazionale*», con riferimento a quei casi in cui «*l'attività persecutoria effettiva si esercita nella vita privata della vittima, ma la cui motivazione proviene, invece dall'ambiente di lavoro*»; in tal caso l'attività molesta o minacciosa potrebbe configurarsi «*come completamente agiuntivo ad una strategia di mobbing in atto, con la finalità di espellere la vittima dell'ambiente di lavoro*» ovvero inserirsi «*al termine di una inefficace strategia di mobbing al fine*

---

<sup>(74)</sup> Trib. Padova, 15 febbraio 2013, n. 1222 (ord.), in *Corr. merito*, 2013, 651, con nota di MINNELLA; nello stesso senso: Trib. Milano, 10 dicembre 2012, *ivi*, 296 (ed annotata da BARLETTA-MEO, in *Imm. propr.*, 2013, 6, 369).

<sup>(75)</sup> Cass. pen., 15 maggio 2013, n. 39933, in questa *Rivista*, 2014, 120, con nota di MACRÌ; ed in *Riv. pen.*, 2014, 63, con nota di MINNELLA: di *stalking latu sensu* condominiale la Cassazione penale si era peraltro già occupata nella sentenza n. 20895/2010, *cit.*

<sup>(76)</sup> MINNELLA, *Spazi sempre più ampi per lo stalking condominiale e la sua tutela cautelare*, in *Corr. merito*, 2013, 656.



*di prolungare la persecuzione al di fuori del contesto lavorativo» o addirittura «assurgere a strumento di vendetta di un sottoposto nei confronti di un superiore»<sup>(77)</sup>.*

Per converso, paiono tutt'altro che rari i casi in cui lo *stalking* legato a motivazioni extralavorative si realizza anche mediante condotte pesantemente intrusive nell'ambiente di lavoro della persona offesa<sup>(78)</sup>.

Sempre di costruzione dottrinale è l'ipotesi di uno «*stalking* giudiziario», e cioè attuato mediante l'«abuso del processo» o, più precisamente, l'assillante reiterazione di iniziative giudiziarie pretestuose.

A questo proposito si è osservato come «*l'agire in giudizio sia esplicazione di un diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.)*» e che «*tuttavia, quando ciò è effettuato al solo scopo di nuocere alla controparte, di procurarle disagio, fastidio, allarme, allora è possibile ravvisare una condotta stalkizzante*»<sup>(79)</sup>.

In effetti, la strumentalizzazione del processo civile per finalità non conformi a correttezza e buona fede, com'è noto, ha portato a forgiare la categoria giuridica dell'«abuso del processo», secondo un orientamento ormai recepito anche dalle Sezioni Unite<sup>(80)</sup>, ed è innegabilmente alla base della novella che ha introdotto il comma 3 dell'art. 96 c.p.c.<sup>(81)</sup>, che ha attribuito al giudice civile un potere sanzionatorio officioso nei casi di «responsabilità aggravata» della parte processuale, a prescindere dalla sussistenza di un danno subito dalla

<sup>(77)</sup> DI SABATINO, *Dal mobbing, allo stalking, allo straining*, in *Resp. civ.*, 2007, 171.

<sup>(78)</sup> «*Integra il reato di stalking la condotta di chi molesta, minaccia di morte via sms e diffama la ex partner per indurre i datori di lavoro a licenziarla, atteso che tali comportamenti sono idonei a provocare nella vittima un grave stato di ansia ed il fondato timore per la propria incolumità*» (Cass. pen., 22 giugno 2010, n. 34015, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it), 2010). La giurisprudenza civile si era occupata di almeno un caso del genere ancor prima dell'entrata in vigore dell'art. 612-bis c.p.c.: «*Commette l'illecito di cui al c.d. "stalking", condotta, peraltro, non ancora prevista e regolamentata, in quanto tale, in maniera idonea ed esaustiva nel nostro ordinamento giuridico nazionale, chiunque, dopo avere (nel caso di specie) leso l'integrità fisica e morale di una persona, la perseguiti, altresì, con pedinamenti serrati ed assillanti, con frequentissimi appostamenti, con intrusioni indebite nella vita lavorativa, con atti di morbosa invasività e di sottile aggressività, generando nel soggetto passivo uno stato di non irragionevole paura e di continua giustificata grave apprensione*» (App. Lecce, 28 gennaio 2008, in *Dir. fam.*, 2008, 1242).

<sup>(79)</sup> MORANO CINQUE, *L'abuso del processo come forma di stalking giudiziario: è lite temeraria*, cit.

<sup>(80)</sup> Secondo cui a tal fine «*viene in rilievo l'ormai acquisita consapevolezza della intervenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che a quella clausola generale attribuisce all'un tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale (cfr., sull'emersione di questa linea di indirizzo, Cass. Sez. I n. 3775/1994; Cass. Sez. I n. 10511/1199; Sez. Un. n. 18128/2005). Se, infatti, si è pervenuti, in questa prospettiva, ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi (cfr., in particolare, nn. 3775/1994 e 10511/1999 cit.), a maggior ragione deve ora riconoscersi che un siffatto originario equilibrio del rapporto obbligatorio, in coerenza a quel principio, debba essere mantenuto fermo in ogni successiva fase, anche giudiziale, dello stesso (cfr. Sez. III n. 13345/2006) e non possa quindi essere alterato, ad iniziativa del creditore, in danno del debitore*» (Sez. Un. civ., 15 novembre 2007, n. 23726, in *Guida dir.*, 2007, 47, 28, con nota di FINOCCHIARO, e in *Giust. civ.*, 2008, 2807, con nota di nota FICO).

<sup>(81)</sup> La novella in questione è stata dettata dall'art. 45, comma 12, della l. 18 giugno 2009, n. 69.

controparte <sup>(82)</sup>, tanto da far pensare all'introduzione, nel nostro ordinamento processuale, di un'ipotesi di « danno punitivo » <sup>(83)</sup>.

Di tale norma, e solo di questa, ha fatto puntuale applicazione una decisione del Tribunale di Varese <sup>(84)</sup>, che ha suscitato l'interesse della dottrina <sup>(85)</sup> perché il caso esaminato avrebbe potuto consentire di proporre una domanda risarcitoria per « *stalking* giudiziario », che peraltro non era stata concretamente formulata.

È appena il caso di rammentare, poi, come l'abuso del diritto di iniziativa in sede penale, mediante la presentazione di esposti o querele privi di fondamento, dal canto suo, può addirittura dar luogo, quando ve ne siano gli estremi, al reato di calunnia.

Pertanto, la strumentalizzazione del processo è innegabilmente connotata di un'evidente disvalore giuridico.

Ciò posto, con riferimento all'ipotesi dello « *stalking* giudiziario », si è rammentato <sup>(86)</sup> l'orientamento della Cassazione per cui solo la minaccia di un'azione giudiziale per scopi non conformi a giustizia, e non già il suo effettivo esercizio, costituisce una violenza o minaccia rilevante ai fini penali <sup>(87)</sup>, ciò in quanto l'intervento del Giudice terzo è suscettibile di interrompere il nesso causale tra l'iniziativa dell'agente e l'esito del processo <sup>(88)</sup>.

Nel caso del reato di « atti persecutori », tuttavia, ai fini della « legge penale » da applicarsi al caso concreto, non viene in rilievo solo la « minaccia », bensì anche la « molestia », purché ovviamente sia « reiterata ».

Sotto questo diverso profilo ciò che interessa non è tanto l'esito delle iniziative giudiziarie promosse dall'agente, necessariamente dovuto alla decisione del Giudice, bensì quelle stesse iniziative giudiziarie, in sé considerate, posto che sono suscettibili di dar luogo a quell'« *arrogante invadenza e intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà* » che costituisce il nucleo concettuale della molestia penalmente rilevate <sup>(89)</sup>.

Pertanto, non pare proprio potersi escludere che ripetute iniziative giudiziarie (civili e/o

---

<sup>(82)</sup> « *In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata* ».

<sup>(83)</sup> Trib. Reggio Emilia, 25 settembre 2012, n. 1569; Trib. Lamezia Terme, 11 giugno 2012; Trib. Piacenza, 15 novembre 2011, n. 855, in *Foro pad.*, 2012, 2, 336.

<sup>(84)</sup> Trib. Varese, 22 gennaio 2011, 98, in questa *Rivista*, 2011, 2574.

<sup>(85)</sup> MORANO CINQUE, *op. cit.*, 2580 ss.

<sup>(86)</sup> LEONARDI, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, cit., 62.

<sup>(87)</sup> Da ultimo, si veda in proposito: Cass. pen., 12 gennaio 2011, n. 5300, in *Cass. pen.*, 2012, 1390.

<sup>(88)</sup> Nella motivazione di Cass. pen. n. 5300/2011, cit., invero, si legge: « *Se invece si attiva effettivamente il sistema giudiziario, l'intervento del giudice terzo — pure nel settore penale, quantomeno del g.i.p., oltre che in definitiva dello stesso pubblico ministero parte pubblica, autorità giudiziaria anch'esso — spezza ogni collegamento automatico tra l'esito e la discrezionalità di chi agisce. Ed anzi, come accennato, il sistema giudiziario attivato prevede in sé rimedi specifici proprio nei confronti dell'azione "temeraria", sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che operano indipendentemente da ogni possibile volontà dell'agente, sono attivabili d'ufficio dal magistrato, oltre a poter essere sollecitati dal convenuto/denunciato. Per questo il concreto immediato inizio di un'azione civile (così come la immediata presentazione di una denuncia penale) non è idoneo a configurare la nozione penalistica di minaccia o violenza* ».

<sup>(89)</sup> « *Ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall'art. 660 c.p., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato* » (Cass. pen. 24 novembre 2011, n. 6908, in *Ced. Cass. pen.*, 2011, rv. 252063).

penali), connotate da un comprovato «abuso del processo» per la loro contrarietà ai principi di correttezza e buona fede, oltre che incorrere nelle sanzioni officiose previste dall'art. 96, comma 3, c.p.c., in esito ai singoli processi civili cui abbiano dato luogo (ovvero in eventuali denunce per calunnia), possano integrare gli estremi del reato di cui all'art. 612-bis c.p., qualora abbiano indotto in colui che ne sia stato oggetto uno degli eventi di danno previsti da quest'ultima disposizione.

Sul piano pratico, invero, pare innegabile che tal genere di iniziative possa produrre quanto meno uno «stato d'ansia» in chi le subisce, per la preoccupazione di essere coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, ovvero, in certi casi, possa indurre il destinatario di siffatta attività a modificare addirittura qualche propria «abitudine di vita», al fine di sottrarsi al proliferare dell'attività molestatrice, risultando quindi punibili penalmente per tale titolo di reato e perseguibili pure civilmente, con l'azione per il risarcimento del danno «da *stalking*» che ne sia conseguito.

## 9. I DANNI RISARCIBILI CAUSATI DALLO STALKING

Quanto ai danni risarcibili prodotti dal reato di «atti persecutori», con specifico riferimento a quelli di natura non patrimoniale, trattandosi di danno da reato, risulta anzitutto evidente la risarcibilità del danno morale soggettivo ovvero del danno non patrimoniale da sofferenza morale, volendo impiegare il lessico utilizzato dalle Sezioni Unite nelle sentenze di San Martino <sup>(90)</sup>.

Nel caso in cui lo stato psichico della vittima non sia degenerato in senso francamente patologico e difetti, quindi, una vera e propria lesione dell'integrità psico-fisica della persona offesa dal reato, si avrà quella «sofferenza soggettiva in sé considerata» consistente in un mero «*turbamento dell'animo*» (privo di «degenerazioni patologiche») che è quindi autonomamente risarcibile ex art. 2059 c.c. nel caso abbia a derivare da un fatto previsto dalla legge come reato <sup>(91)</sup>.

Tanto lo «*stato di ansia o paura*» che il «*fondato timore per l'incolumità propria...*» individuati dall'art. 612-bis c. p. sono invero suscettibili di integrare un «turbamento» ed una «sofferenza» di tal genere, per cui, come si è già scritto, una volta che si sia provato l'evento di danno sotto questi aspetti si saranno altresì dimostrati tanto la sussistenza della fattispecie criminosa, ai fini della «legge penale», quanto l'esistenza del danno non patrimoniale «da sofferenza morale» di cui s'è detto.

Giova al riguardo osservare come, per giurisprudenza oramai costante, si ammette che la prova di quest'ultimo, nel giudizio civile, possa esser offerta ricorrendo alle presunzioni

<sup>(90)</sup> Sez. Un. civ. n. 26972/2008, *cit.*

<sup>(91)</sup> Che la nozione di «danno morale» (inteso come «sofferenza e patema d'animo») non esaurisse quella, più lata, di danno non patrimoniale era peraltro stato affermato in dottrina ed in giurisprudenza già da molto tempo prima di Sez. Un. civ. n. 26972/2008. In proposito si deve far riferimento a Sez. Un. civ. n. 8827/2003, *cit.*, ma, ancor prima a Cass. civ., 10 luglio 1991, n. 7642, in questa *Rivista*, 1992, 89; e financo a Corte cost., 26 luglio 1979, n. 88, in questa *Rivista*, 1979, 698.

semplici <sup>(92)</sup>, purchè il danneggiato abbia specificamente allegato, nel proprio atto introduttivo, i fatti che intende porre a fondamento del ragionamento presuntivo <sup>(93)</sup>.

È quel che, in sostanza, è avvenuto nel caso della sentenza annotata, laddove il Giudice ha inteso esser stato provato il «*turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al reato... in via presuntiva*», e ciò «*in relazione alla violenza psichica di cui l'attrice è stata vittima*», avendo quindi ritenuto la peculiare aggressività della condotta dell'agente idonea a far presumere, in virtù di un'inferenza fondata sull'*id quod plerumque accidit*, l'esistenza del predetto turbamento.

In altra parte della sentenza, ed a proposito del «*danno esistenziale*», il Tribunale sottolinea che «*pur essendo astrattamente configurabile un reato, ciò da solo non è sufficiente a giustificare il risarcimento*», essendo infatti indispensabile, a tal fine, anche la prova del danno, che nel caso esaminato non risultava esser stata data con riguardo a tale ulteriore pregiudizio.

Questa constatazione impone un'ulteriore riflessione sugli altri pregiudizi di natura non patrimoniale, diversi dalla «sofferenza morale», che possono derivare dal fatto-reato in esame, e specificamente su quelli implicanti la lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.

In proposito vale la pena di rammentare che tal genere di lesione, stando all'insegnamento giurisprudenziale risalente a Cass. civ. nn. 8827 e 8828/2003, ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26972/2008, è risarcibile ancorché non sia stata cagionata da un illecito previsto come reato dalla legge penale (e, dunque, a prescindere dal disposto dell'art. 185 c.p.c.), in quanto, in tal caso, il presupposto contemplato dall'art. 2059 c.c., è soddisfatto direttamente dalla norma costituzionale posta a presidio del diritto leso dall'illecito <sup>(94)</sup>.

Secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, com'è noto, il danno esistenziale «*consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare)*» <sup>(95)</sup> non costituisce una voce di danno autonomamente risarcibile ovvero «*una generica sottocategoria*» di danno non patrimoniale, bensì solo la descrizione di un pregiudizio conseguente alla lesione di un diritto «*inviolabile*» costitu-

---

<sup>(92)</sup> «*Il danno non patrimoniale consistente nel patema d'animo e nella sofferenza interna ben può essere provato per presunzioni e la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro secondo criteri di regolarità causale (fattispecie relativa a fuoriuscita da una fabbrica di una nube tossica composta da diossina e risarcimento del danno morale)*» (Cass. civ., 13 maggio 2009, n. 11059, in *Ragiusan*, 2009, 301-302, 128). Principio giuridico questo ribadito anche da Sez. Un. civ. n. 26972/2008, con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali di natura non biologica (si veda al paragrafo 4.10 della motivazione).

<sup>(93)</sup> «*Il diritto al risarcimento del danno morale non può prescindere dalla allegazione, da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio*» (Sez. Un. civ., 16 febbraio 2009, n. 3677, in questa *Rivista*, 2009, 754, con nota di ZIVIZ).

<sup>(94)</sup> In merito all'interpretazione «*costituzionalmente orientata*» dell'art. 2059 c.c. e, più in generale, alla storia delle sue linee di sviluppo la letteratura è sterminata; a titolo meramente esemplificativo si vedano: FRANZONI, *Il danno risarcibile*, Milano, 2010, 515 ss.; CENDON-ROSSI, *Art. 2059 c.c. - Danni non patrimoniali*, in *Commentario del Codice Civile* diretto da Enrico Gabrielli - *Dei fatti illeciti* a cura di CARNEVALI, TORINO, 2011, 682 ss.; ANNARATONE, *Il danno non patrimoniale*, in *La prova e il quantum nel risarcimento del danno*, Torino, 2014, I, 53 ss.; NAVARRETTA, *Il danno non patrimoniale: principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2010, 3 ss.; ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale. Evoluzione del sistema risarcitorio*, Milano, 2011.

<sup>(95)</sup> Sez. Un. civ. n. 26972/2008, *cit.*, paragrafo 3.4.1. della motivazione.

zionalmente protetto e, dunque, riferibile, come detto, alla norma costituzionale che ne prevede la tutela.

Nel caso del danno «*da stalking*» (peraltro normativamente previsto da una disposizione entrata in vigore in epoca successiva a Sez. Un. civ. n. 26972/2008) si verifica, tuttavia, una fattispecie del tutto peculiare.

Infatti, il «*non poter fare*» (ovvero la «sofferenza morale» che ne consegue) è previsto dalla legge penale, e cioè all'art. 612-*bis* c.p., come elemento costitutivo del fatto-reato di «atti persecutori», laddove il mutamento delle «*abitudini di vita*» della vittima è contemplato come uno dei tre eventi che alternativamente questa prevede debbano verificarsi per aversi la consumazione del reato.

Al che logicamente consegue che, con riferimento a tale specifica fattispecie di reato, il danno in questione è risarcibile non già solo in quanto conseguenza della lesione del diritto inviolabile alla autodeterminazione previsto dalla Costituzione, bensì anche perché direttamente e immediatamente previsto dalla legge penale quale elemento costitutivo di una fattispecie tipica di illecito.

Tale constatazione peraltro non modifica il punto fermo posto dalla sentenza di San Martino in ordine alla natura «unitaria» del danno non patrimoniale ed all'impossibilità di scindere quest'ultimo in diverse categorie, ciascuna delle quali autonomamente risarcibile<sup>(96)</sup>, ma chiama in causa l'ulteriore principio dettato dalla medesima decisione, per cui «*il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente pregiudizio, ma non oltre*», essendo «*compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione*»<sup>(97)</sup>.

Infatti, è indubbio che il mutamento delle «abitudini di vita» della persona offesa dagli «atti persecutori» non solo è previsto dalla norma penale quale pregiudizio tipico derivante dal reato, ma rappresenta altresì un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto al «turbamento» di natura psichica connesso allo «stato di ansia o di paura» ovvero al «fondato timore» parimenti contemplati dalla norma in questione quali eventi di danno derivanti dalle condotte dell'agente.

Qualora la vittima risenta dell'attività molestatrice o minacciosa non già solo sotto il profilo psichico, ma anche in termini limitativi della sua libertà di agire, per esser stata costretta a modificare le proprie «abitudini di vita», subirà un danno ulteriore rispetto al predetto «turbamento» e quindi indubbiamente maggiore, ragion per cui, sotto il profilo

<sup>(96)</sup> «*In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni Unite fanno propri)*» (Sez. Un. civ. n. 26972/2008, cit., paragrafo 3,13).

<sup>(97)</sup> Sez. Un. civ. n. 26972/2008, cit., paragrafo 4.8.

risarcitorio, avrà diritto di esser risarcita, sempre a titolo di danno non patrimoniale, ma tenendo conto di entrambi tali diversi pregiudizi.

Ove l'evento di danno implicato dal reato rimanga confinato nella sfera psichica della persona offesa, e si traduca quindi in una mera «*destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima*», apprezzabile in termini di «sofferenza morale», il risarcimento da liquidare in favore del danneggiato sarà indubbiamente diverso rispetto a quello dovutogli nel caso in cui, valicato tale confine, tale «destabilizzazione» si sia riflessa anche in una sostanziale modificazione del suo vivere quotidiano, alterandolo o limitandolo a cagione dell'attività persecutoria posta in essere a suo danno.

Tale ulteriore pregiudizio, tuttavia, dovrà essere specificamente provato dal danneggiato, ciò che non era avvenuto nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, posto che «nessuna incidenza» dell'illecita attività persecutoria era «*stata compiutamente provata*» dall'attrice, sicché il risarcimento liquidatole ha tenuto conto del solo pregiudizio inerente all'anzidetta «sofferenza morale», e non anche di quello attinente al «*fare reddituale del soggetto*» ovvero alle «*sue abitudini di vita e agli assetti relazionali che gli erano propri*».

Né ricorreva, nel caso specifico, una qualche lesione all'integrità psico-fisica della persona.

Quest'ultima, peraltro, ben può rappresentare, come si è già accennato, una conseguenza del reato in esame, come tale ovviamente risarcibile, quale danno non patrimoniale di natura biologica, qualora ne venga provata l'esistenza mediante il necessario accertamento medico-legale.

Al panorama dei danni non patrimoniali da reato che possono conseguire agli «atti persecutori», che si è sin qui cercato di delineare, va aggiunto che, ovviamente, tale fattispecie criminosa può indubbiamente dar luogo anche a danni patrimoniali.

Questi potranno consistere tanto in danni emergenti di vario genere (si pensi, per fare un solo esempio, al danneggiamento di cose di proprietà della persona offesa quale specifico mezzo di molestia o di intimidazione), quanto in un lucro cessante (al riguardo del quale si può ipotizzare la perdita del lavoro, e del conseguente reddito, per effetto dell'attività molestatrice), come tali anch'essi risarcibili ex art. 2043 c.c., ove ne vengano provate l'esistenza e l'ammontare.



